

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
DIREZIONE AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5079 in data 5.12.2008

OGGETTO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 18.02.2005, N. 59, ALLA SOCIETA' "VALECO S.P.A.", DI BRISSOGNE, PER L'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- considerato che il decreto legislativo 59/2005 sopra richiamato, nell'ottica di prevenire e ridurre in modo integrato l'inquinamento derivante da attività produttive particolari, specificate nell'allegato I al decreto medesimo, stabilisce che tali attività siano assoggettate ad un regime autorizzativo integrato, riferito alle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti, attraverso il rilascio di un'unica autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto sopra richiamato e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo stesso;
- considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del d.lgs. 59/2005, la Regione, ai fini dell'istruttoria delle domande di autorizzazione e del rilascio delle autorizzazioni medesime, ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006 (Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme), ad individuare Autorità competente nel Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, successivamente sostituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2993 del 17 ottobre 2008 concernente la nuova individuazione dell'autorità regionale competente, nel Direttore della Direzione ambiente dell'Assessorato regionale territorio e ambiente;
- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale", ed in particolare le parti III, IV e V, riportanti rispettivamente la disciplina per lo scarico di acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti;
- richiamata altresì la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- vista la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia”, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata l’istanza di autorizzazione integrata ambientale e relativa documentazione tecnica presentata in data 9 giugno 2008, acquisita dall’Amministrazione regionale in data 10 giugno 2008, prot. n. 12274/DTA, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, dalla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, località L’Ile Blonde, 1, per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, località Valloille, impianto esistente ed assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l’esercizio delle seguenti attività IPPC, così come specificato nell’allegato 1, al decreto medesimo:
 - **codice e ordine attività IPPC: 5.4** – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;
- preso atto che la discarica oggetto dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale è stata realizzata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2005 e che il relativo progetto è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, con la deliberazione della Giunta regionale 4442, del 1 dicembre 1997, integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 2965, del 20 agosto 2001;
- considerato che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, con deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 7 aprile 2006, è stato approvato il Piano di adeguamento e riclassificazione della discarica sopra indicata;
- preso atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 972/2006 sopra richiamata è stato, altresì, autorizzato l’esercizio della discarica di cui trattasi, ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora sostituito dall’articolo 208, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni;
- considerato che con Provvedimento dirigenziale n. 1909, del 27 aprile 2006, è stata affidata, mediante procedura negoziata, alla soc. VALECO S.p.A., il servizio della gestione transitoria della discarica di cui trattasi per sei mesi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1199, del 28 aprile 2006, relativa al rilascio dell’autorizzazione, a favore della soc. VALECO S.p.A., di Brissogne, alla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi di Pontey, Loc. Valloille, in esecuzione del Provvedimento dirigenziale n. 1909/2006 sopra richiamato;
- richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4739, del 2 novembre 2006, relativo all’ulteriore affidamento mediante procedura negoziata alla soc. VALECO S.p.A., per un ulteriore anno, della gestione della discarica di cui trattasi, ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 3238, del 21 novembre 2007;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008, relativa all’affidamento diretto con procedura negoziata con una sola impresa, della gestione della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, loc. Valloille, alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L’Ile Blonde, 1, per 10 anni fino alla scadenza della convenzione sottoscritta fra Regione e la società medesima in esecuzione della



- deliberazione della Giunta regionale n. 3200, del 30 dicembre 2002, per lo svolgimento delle attività tecnico-operative inerenti la gestione dei rifiuti urbani;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1373, del 9 maggio 2008, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla soc. VALECO S.p.A., della gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di cui trattasi;
 - richiamato in particolare il punto 3. del deliberato della deliberazione della Giunta regionale n. 1373/2008 sopraccitata con il quale si stabilisce che la società VALECO S.p.A. deve provvedere, entro 30 giorni dal 9 maggio 2008 alla presentazione all'Autorità regionale competente della richiesta di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 - richiamata la nota raccomandata dell'Ufficio tutela dell'ambiente prot. 14040/DTA del 7 luglio 2008 concernente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
 - preso atto che la società VALECO S.p.A., titolare dell'attività oggetto dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento, ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 22 luglio 2008;
 - preso atto che copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica è stata depositata presso l'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;
 - considerato che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;
 - preso atto che è stata regolarmente convocata la Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 59/2005, e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.i.m. con nota prot. 16492/DTA del 5 agosto 2008;
 - richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi di cui sopra riunitasi in data 27 agosto 2008 nell'ambito della quale i presenti hanno concordato di sospendere i termini di istruttoria della richiesta di autorizzazione per consentire alla soc. VALECO S.p.A. di integrare e modificare la richiesta stessa aggiornando tutte le informazioni tenendo conto del periodo di gestione transitorio già effettuato dalla società stessa su espresso incarico della Regione, fissando la data del 15 ottobre 2008 quale termine per la presentazione della documentazione adeguata;
 - richiamata la nota dell'Assessorato territorio e ambiente, Direzione ambiente, in data 15 settembre 2008, prot. n. 637/DTA, con la quale vengono comunicate alla società le risultanze della Conferenza dei servizi sopra richiamata;
 - considerato che la soc. VALECO S.p.A. ha proceduto alla presentazione della documentazione richiesta con nota in data 15 ottobre 2008, n. 2390/2008, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale in data 17 ottobre 2008, prot. n. 2100/TA;
 - richiamate le risultanze della Conferenza dei servizi riunitasi in data 19 novembre 2008 e in data 1° dicembre 2008, nell'ambito delle quali:
 - in data 19 novembre 2008, sono stati esaminati gli argomenti riportati nel documento "Osservazioni ARPA alla documentazione presentata da VALECO SpA", trasmessa con nota del 7 ottobre 2008, prot. n. 7955, acquisito dall'Amministrazione regionale in data 9 ottobre 2008, prot. n. 1646/TA, riferita alla documentazione precedentemente presentata dalla società medesima, oggetto delle integrazioni richieste;
 - in data 1° dicembre 2008;

- è stato esaminato il documento “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Osservazioni ARPA” del 1° dicembre 2008, prot. n. 9725 predisposto dall’A.R.P.A. della Valle d’Aosta;
 - sono stati acquisiti i pareri di competenza dei soggetti coinvolti nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare, ha acquisito, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del d. lgs. 59/2005, il parere del Sindaco del Comune di Pontey rilasciato anche ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - è stato concordato di istituire un tavolo tecnico per valutare le problematiche riferite alle acque sotterranee, con particolare riferimento alla verifica dell’idoneità del sistema di pozzi piezometrici realizzati a valle della discarica anche come barriera idrodinamica;
- è stato espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società VALECO S.p.A., di Brissogne, per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di smaltimento D1 e D5, ex allegato B, alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni) ubicata in Comune di Pontey, Loc. Valloille, identificata come attività IPPC 5.4 con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche individuate in sede di Conferenza dei servizi stessa;
 - è stata accertata la corretta individuazione dei documenti di riferimento utilizzati dalla società VALECO S.p.A. per la verifica della rispondenza tecnica alle indicazioni riportate negli allegati 1 e 2 del d.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” per l’individuazione delle migliori tecniche applicabili, così come definito all’art. 4 del d.lgs. 59/2005, considerando che non necessitava redigere il Piano di ripristino ambientale, in quanto, la gestione del ripristino ambientale e della post-gestione verrà definita successivamente da parte della Regione;
- vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante “Riforma dell’organizzazione dell’amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale” e, in particolare l’articolo 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2565 del 29 agosto 2008 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 2° livello dirigenziale;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008,

D E C I D E

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, loc. L’Ile Blonde, 1, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività IPPC, così come individuate all’allegato I del decreto medesimo:
 - a. **codice e ordine attività IPPC: 5.4** – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti,



svolta nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, Valloille (operazioni di smaltimento D1e D5 ex, allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni), identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 43" nord e longitudine 7° 34' 27" est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ma affidato in gestione alla società medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008;

2. di stabilire che presso la discarica oggetto della presente autorizzazione possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti identificate, ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi, secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, di seguito riportate che soddisfino i seguenti requisiti:

a. nella discarica dovranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale, con l'unica eccezione di eventuali scorie provenienti da trattamenti di termovalorizzazione qualora l'Amministrazione regionale, a seguito di accordi di programma interregionali, decida di smaltire i rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori Regione;

b. i rifiuti conferiti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto ministeriale 3 agosto 2005 per le discariche di rifiuti non pericolosi, fatto salvo per il parametro del Molibdeno per il quale si concede la deroga, ai sensi dell'art. 10 del DM sopraccitato, al rispetto del limite di 3 milligrammi/litro, anziché 1 milligrammo/litro, per i soli rifiuti sotto riportati, prodotti nell'ambito delle attività siderurgiche e provenienti dallo stabilimento siderurgico Cogne di Aosta:

i) CER 06 05 03 – Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02;

ii) - CER 10 02 15 – Altri fanghi e residui di filtrazione;

c. i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del d. lgs. 36/2003;

d. i rifiuti conferiti devono essere di natura inorganica o a basso tenore organico,

Elenco dei rifiuti ammessi al conferimento:

01 – Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

06 – Rifiuti dei processi chimici inorganici: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre, con la sola esclusione delle seguenti categorie ed i relativi codice CER:

06 04 – rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 07 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 09 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

07 – Rifiuti dei processi chimici organici, con la sola ammissione delle seguenti categorie:

07 02 – Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali



07 07 – Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

08 – Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

09 – Rifiuti dell'industria fotografica: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

10 – Rifiuti prodotti da processi termici: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

11 – Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali - idrometallurgia non ferrosa: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

12 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica: tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

15 – Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti): tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

16 – Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco: tutti i codici CER compresi nelle seguenti categorie:

16 01 – veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 02 – Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 03 – Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 11 – Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati): tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

19 – Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale: limitatamente alle seguenti categorie e per tutti i codici CER compresi in ciascuna categoria:


19 01 – Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 02 – Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (compreso decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 03 – Rifiuti stabilizzati/solidificati

19 04 – Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 08 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti



- 19 09 – Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione industriale
- 19 10 – Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo
- 19 12 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 19 13 – Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

20 – Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata); tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre, limitatamente alle seguenti categorie

20 01 – Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01), con la sola esclusione dei seguenti codici CER:

20 01 08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 13 – Solventi

20 01 25 – oli e grassi commestibili

20 01 26 – oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 02 – Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri), con la sola esclusione dei seguenti codici CER:

20 02 01 – Rifiuti biodegradabili;

- 2) di stabilire che l'impresa deve operare nel pieno rispetto dei Piani predisposti ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, allegati alla richiesta dell'Autorizzazione integrata ambientale, approvati con il presente provvedimento, nonché delle seguenti condizioni:

a. Gestione operativa

i) la gestione operativa dell'impianto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto espressamente indicato nel relativo piano, con particolare riferimento:

- alle modalità tecniche ed amministrative di accettazione dei rifiuti conferiti;
- alle modalità di gestione dei rifiuti stessi nelle fasi di scarico e deposito in discarica;
- alle modalità tecnico-gestionali di riempimento della discarica, con particolare riferimento alla stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e dei pendii e delle coperture, stabilità che dovrà essere verificata ai sensi del D.M. dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988;
- alla gestione delle acque meteoriche, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture;
- all'adozione di tutte le misure di mitigazione per evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria al fine di evitare fenomeni che possono creare pregiudizi per la salute delle persone e per l'ambiente;
- alla gestione del percolato;
- al rispetto di tutte le misure per assicurare al personale addetto e agli utenti il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori;

ii) di stabilire che durante la fase della gestione operativa il soggetto gestore deve presentare le seguenti relazioni periodiche e annuali:

i) entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti la dichiarazione

contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti del tributo speciale, prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995;

ii) **entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre**, deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed all'ARPA della Valle d'Aosta, una relazione contenente:

- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento nel periodo;
- quantitativi di rifiuti smaltiti per ciascuna categoria tariffaria applicata;
- volume di percolato, risultati dei controlli analitici e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua della discarica (allegando semestralmente il rilievo plano-altimetrico)
- elenco riepilogativo delle convenzioni stipulate con i soggetti produttori di rifiuti e con i soggetti trasportatori con le variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente;
- i risultati dei controlli, sia tecnici che amministrativi, effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
- i risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali (monitoraggio acque sotterranee, acque meteoriche, qualità dell'aria, parametri meteorologici, qualità acque prelevate dal pozzo e qualità acque scaricate ecc.)
- gli interventi a carattere straordinario effettuati;
- le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati ecc..;
- l'indicazione delle somme introitate, suddivise per tipologie di tariffe, e di quelle riversate al Comune ed all'Amministrazione regionale;

iii) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa, alla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, al Comune di Pontey ed all'ARPA della Valle d'Aosta, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, una **relazione riepilogativa annuale** nella quale dovranno essere analizzati e riepilogati i dati contenuti nei rapporti trimestrali, mettendo in risalto gli aspetti critici e proponendo eventuali soluzioni migliorative da adottare per l'anno successivo;

b. Sorveglianza e controllo

a) durante la gestione operativa e, successivamente, durante la gestione post-operativa devono essere assicurati tutti i controlli finalizzati alla sorveglianza ed al monitoraggio dei diversi fattori ambientali espressamente indicati nel relativo Piano, secondo le modalità previste dal Piano stesso e secondo la periodicità fissata dalla tabella II dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003;

c. Chiusura e ripristino ambientale

a) il soggetto gestore, a chiusura della discarica, deve attuare tutti gli interventi di sistemazione finale dell'area secondo quanto previsto dal Piano di ripristino ambientale, dando preventiva comunicazione della data di cessazione dell'esercizio

alla struttura regionale competente ed all'ARPA della Valle d'Aosta;



d. **Gestione post-operativa**

a) in conformità a quanto disposto dal d. lgs. 36/2003, la durata della gestione post-operativa è determinata in trenta (30) anni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa. In ogni caso il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo delle opere di ricopertura finale delle aree oggetto di chiusura e ripristino ambientale, nonché alla verifica preventiva da parte dell'ARPA dello stato di fatto della discarica, e del rispetto delle modalità di recupero e sistemazione finale dell'area adottate successivamente alla chiusura della discarica. Durante la fase di gestione post-operativa devono essere poste in essere tutte le attività previste dal relativo Piano, con particolare riferimento alla necessità di provvedere alla manutenzione delle opere e dei presidi, di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa, di assicurare il monitoraggio sulle matrici ambientali e sui fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, in modo da garantire che, anche durante il periodo di gestione post-operativa, la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti;

b) di stabilire che **durante la fase di gestione post-operativa**, il soggetto gestore deve presentare le seguenti relazioni periodiche e annuali::di stabilire che il soggetto gestore deve presentare le seguenti relazioni periodiche e annuali:

i) deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, al Comune di Pontey ed all'ARPA della Valle d'Aosta, una relazione annuale contenente:

- il resoconto delle attività di gestione post-operativa effettuate nell'anno;
- i risultati delle attività di sorveglianza e controllo inerenti acque sotterranee, percolato, acque meteoriche, qualità dell'aria, morfologia della discarica (alleganti i rilievi topografici eseguiti), parametri meteoroclimatici, qualità acque prelevate dal pozzo e qualità acque scaricate ecc.;
- gli interventi a carattere straordinario effettuati;
- le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati ecc;
- l'indicazione della quantità di percolato prodotto e smaltito;

3) di stabilire che l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 9 giugno 2008, integrato con la documentazione trasmessa in data 15 ottobre 2008, prot. n. 2390/2008, e con le informazioni acquisite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 1° dicembre 2008, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi medesima e che si intende integralmente acquisito con il presente provvedimento.

In particolare, dovranno essere assicurate le seguenti attività, secondo le cadenze e le modalità di esecuzione specificate:

a. **EMISSIONI IN ATMOSFERA:**



Agente inquinante	Frequenza di campionamento	Tempi e modalità di campionamento	Parametro determinato	Unità di misura	Metodica
Polveri PM10	Misura in continuo	24/24 ore	Concentrazione in aria - valore medio orario	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ riferito a T e P ambiente	DM 02/04/2002 n° 60 – EN12341
Polveri PTS	Mensile	7 giorni consecutivi su 7 filtri diversi	Concentrazione in aria - valore medio giornaliero	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ riferito a T e P ambiente	D.C.P.M. 28/03/1983 – Appendice 2 (In deroga a questo allegato i campionamenti potranno essere effettuati anche su filtri di porosità 0.8 – 1 μm) Decisione 2001/752/EC
Agente inquinante	Frequenza di campionamento	Tempi e modalità di campionamento	Parametro determinato	Unità di misura	Metodica
Metalli su PM10	Quindicinale	7 giorni consecutivi su 2 filtri diversi (primo filtro 5 gg da lun a ven; secondo filtro 2 gg sab-dom)	Concentrazione in aria - valore medio su 5 gg e valore medio su 2 gg	ng/m^3 riferito a T e P ambiente	EPA IO-3.1 e ICP/MS
IPA su PM10	Mensile	7 giorni consecutivi su 7 filtri diversi	Concentrazione in aria - valore medio giornaliero	ng/m^3 riferito a T e P ambiente	EPA 3545 A/2007 EPA 8270 D/2007
COV	Mensile (da marzo a novembre)	7 giorni consecutivi	Concentrazione in aria - valore medio settimanale	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Campionatori passivi UNI EN 13649 (estraz CS_2 –GC/MS) EPA TO17 (termodesorbimento-GC/MS)

- il monitoraggio delle emissioni in atmosfera, secondo quanto definito nella tabella sopra riportata, deve essere avviato il 1° aprile 2009;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- prima di avviare l'attività di monitoraggio, l'impresa deve presentare ad ARPA una relazione nella quale dovranno essere indicate, per ogni inquinante misurato:



- a. tipologia e specifiche tecniche della strumentazione utilizzata;
 - b. descrizione del principio di funzionamento in merito al metodo di misura del misuratore in continuo di PM10;
 - c. range di misura, risoluzione e sensibilità dello strumento;
 - d. protocollo di controllo e manutenzione periodica di ogni strumento, in base alle indicazioni fornite dal costruttore;
 - e. modalità e frequenza delle calibrazioni periodiche previste per ogni strumento, in base alle indicazioni fornite dal costruttore;
 - f. certificazione attestante le avvenute operazioni di manutenzione e calibrazione secondo i protocolli previsti;
- l'impresa deve comunicare preventivamente all'autorità competente, all'autorità di controllo ed all'ARPA della Valle d'Aosta, il calendario di inizio di ogni campagna di misura dei vari inquinanti, ed ogni fermo macchina con relativa motivazione;
 - l'impresa deve trasmettere trimestralmente i dati del monitoraggio in formato elettronico e cartaceo all'Autorità competente ed all'ARPA della Valle d'Aosta;
 - i valori soglia coincidono con i limiti previsti della normativa comunitaria e italiana in materia. Per gli inquinanti per i quali la normativa non prevede valori limite di qualità dell'aria, i valori di soglia sono rappresentati dai risultati dello studio di fondo ambientale effettuato dall'ARPA negli anni 2004-2005;
 - l'impresa deve adottare, secondo quanto prescritto al punto 3 dell'allegato 5 della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, ogni misura necessaria a contenere il più possibile le emissioni diffuse e fuggitive, in particolare:
 - a. assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei rifiuti per evitare la dispersione eolica di polveri del rifiuto in essi contenuto e limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno della discarica;
 - b. assicurare un'adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico dei rifiuti dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - c. assicurare che le operazioni di scarico e di movimentazione dei rifiuti polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare quanto più possibile la dispersione di polveri;
 - d. adottare un sistema mobile di nebulizzazione di acqua, da localizzare nel punto di scarico dei rifiuti, per umidificare il materiale polverulento in caduta e contenere la diffusione di polveri che si sviluppano dal materiale durante lo scarico (lancia con getto d'acqua direttamente sul rifiuto);
 - e. provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche del periodo invernale che possono provocare il congelamento;
 - f. prevedere l'impiego di un sistema automatico di bagnatura collegato ad un temporizzatore per assicurare l'umidificazione delle aree e dei cumuli che possono costituire fonte di dispersione eolica di polveri anche nei periodi di chiusura della discarica;
 - in caso di superamento dei valori soglia e dei livelli di guardia dovranno essere verificate eventuali condizioni anomale di gestione e di funzionamento dell'impianto, nonché valutata l'opportunità di ripetere le analisi o di incrementare le frequenze e la durata delle misure da parte dell'impresa, secondo le procedure indicate nel Piano di sorveglianza e controllo. Dovranno essere individuate tutte le potenziali cause di tali superamenti e specificati tutti gli interventi mirati alla riduzione della concentrazione in atmosfera del parametro chimico;

- l'impresa deve monitorare in continuo i seguenti parametri:
 - temperatura,
 - pressione atmosferica,
 - precipitazioni,
 - umidità atmosferica,
 - evaporazione,
 - direzione e velocità del vento;

- l'impresa deve monitorare le emissioni in atmosfera nei due siti e secondo le modalità sotto riportate:
 - durante la coltivazione della cella A del lotto 1, attualmente in esercizio, il punto di monitoraggio è individuato a monte della discarica;
 - all'attivazione delle celle C e D del lotto 1 e del lotto 2, il punto di monitoraggio è individuato a valle della discarica;
- l'impresa deve comunicare preventivamente all'autorità competente e all'ARPA, l'avvio delle misure rispettivamente della prima fase nel sito a monte (previste dal 1° aprile 2009), e della seconda fase nel sito a valle della discarica;
- l'impresa deve effettuare, a partire dal 1° aprile 2009, il monitoraggio delle **polveri PM10 in continuo**, mediante sistema di misura automatico in funzione 24/24 ore, in grado di determinare il valore medio orario di concentrazione di polveri PM10;
- l'impresa deve effettuare il monitoraggio delle **polveri totali sospese** utilizzando il metodo di misura a sondaggio, conducendo con frequenza mensile una campagna di misura di durata pari a 7 giorni consecutivi, comprendente 7 singoli campionamenti da 24 ore con determinazione dei valori medi giornalieri di concentrazione di polveri. In deroga a quanto previsto dal D.C.P.M. 28/03/1983 – Appendice 2, i campionamenti potranno essere effettuati anche su filtri di porosità 0.8 – 1 µm;
- l'impresa deve effettuare il monitoraggio dei **metalli su polveri PM10** utilizzando il metodo di misura a sondaggio, conducendo con frequenza mensile due campagne di misura di durata pari a 7 giorni consecutivi, a settimane alterne (totale 26 settimane/anno).
Ogni singola campagna di 7 giorni dovrà essere condotta effettuando il campionamento su due filtri distinti:
 - un filtro per il campionamento durante i 5 giorni lavorativi della settimana (da lunedì a venerdì);
 - un filtro per il campionamento durante i 2 giorni di chiusura della discarica (sabato e domenica);

In tal modo, per ogni campagna settimanale verranno determinati i valori medi di concentrazione di ogni singolo metallo riferiti rispettivamente ai 5 giorni settimanali di apertura della discarica (lunedì-venerdì h 8 - 13) ed ai 2 giorni di chiusura della discarica (sabato e domenica).

I metalli da determinare sono i seguenti: Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pd, Pb, Sb, Sn, Zn;
- l'impresa deve effettuare il monitoraggio degli **IPA su polveri PM10**, condotto con il metodo di misura a sondaggio, conducendo, con frequenza mensile, una campagna di misura di durata pari a 7 giorni consecutivi, comprendente 7 singoli campionamenti da 24 ore su 7 filtri diversi con determinazione dei valori medi giornalieri di concentrazione di IPA. Gli IPA da determinare sono i seguenti:
 - benzo(a)antracene
 - benzo(a)pirene
 - benzo(b)fluorantene



- benzo(ghi)perilene
- benzo(k)fluorantene
- crisene
- dibenzo(ah)antracene
- fluorantene
- pirene ;

l'impresa deve effettuare il monitoraggio dei **COV**, condotto con metodo di misura a sondaggio, conducendo con frequenza mensile una campagna di misura mediante campionatori passivi con esposizione dei campionatori per almeno 7 giorni consecutivi.

Le misure potranno essere effettuate esclusivamente nel periodo da marzo a novembre, in relazione all'impossibilità di utilizzo dei campionatori passivi nei mesi invernali a causa delle basse temperature. I composti da determinare sono i seguenti:

- benzene
- toluene
- etilbenzene
- m-xilene
- p-xilene
- o-xilene
- tetracloroetilene ,

b) AMIANTO:

a. dall'avvio dell'esercizio della cella specialmente allestita destinata al ricevimento di rifiuti contenenti amianto dovranno essere avviate tutte le azioni di mitigazione finalizzate al massimo contenimento di dispersione di fibre di amianto in atmosfera secondo le prescrizioni fissate dall'ARPA con il proprio parere sopra richiamato, nonché tutte le attività di misura e di rilevazione secondo le modalità specificatamente indicate nel parere stesso.

Prima dell'avvio dell'utilizzo della cella specialmente allestita, l'Autorità competente procederà a fissare tutte le prescrizioni di accettazione dei rifiuti di amianto o contenenti amianto così come previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.

c) ACQUE:

• Acque sotterranee:

a. l'impresa deve sottoporre anche i piezometri P1 e P2 alle indagini definite nel Piano di monitoraggio e controllo, prevedendo la procedura indicata per l'effettuazione della "analisi estesa", definita nel medesimo Piano, e prevedere che i medesimi piezometri, siano sottoposti anche a misura freaticometrica quindicinale, al fine di valutare la soggiacenza della falda;

b. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 9 giugno 2008, integrato con la documentazione trasmessa in data 15 ottobre 2008, prot. n. 2390/2008, e con le informazioni acquisite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 1° dicembre 2008, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi medesima e che si intende integralmente acquisito con il presente provvedimento, precisando che per la "analisi semplificata", prevista per il campionamento delle acque sotterranee verrà così modificato:

- = frequenza di campionamento: bimestrale, anziché mensile;

- analizzare secondo modalità e frequenze definite nel medesimo paragrafo analisi semplificate, anche i seguenti parametri: Fe, Mn, Ni, Al, Pb, Cr IV, As
- c. l'impresa deve prevedere l'installazione di almeno due sonde datalogger, una in piezometro di monte e una di valle entro il mese di aprile 2009. In particolare deve prevedere che:
- le sonde devono essere installate inizialmente nei piezometri P7 e P5; a seguito delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico soprarichiamato, istituito per la valutazione dell'eventuale realizzazione della barriera idrodinamica, si rivaluterà l'opportunità di riposizionare le medesime sonde ad un pozzo di spurgo, situato in posizione più prossima rispetto al corpo rifiuti;
 - i parametri da monitorare con frequenza di rilevazione giornaliera sono:
 - temperatura;
 - pH;
 - conducibilità elettrica;

l'impresa deve verificare e valutare i dati derivanti dalle nuove sonde, con cadenza almeno settimanale ed in caso di variazioni considerevoli dei parametri, comunicare i risultati, entro le 48 ore successive alla lettura, all'autorità competente, all'organo di controllo e all'ARPA della Valle d'Aosta;

• **Barriera idrodinamica**

- a. l'impresa deve provvedere a realizzare un'eventuale barriera idrodinamica in conformità alle disposizioni che saranno fornite dall'Autorità competente, qualora risulti necessaria a seguito delle valutazioni che emergeranno dai lavori dal tavolo tecnico sopra richiamato;

• **Acque di drenaggio della discarica** (Rete di smaltimento delle acque bianche)

- a. la rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate;

• **Acque superficiali fiume Dora Baltea**

- a. l'impresa deve analizzare i medesimi parametri individuati nella caratterizzazione semplificata trimestrale del percolato, indicata nel Piano di sorveglianza e controllo, così come sotto richiamati:

PARAMETRI
Colore
Odore
pH
Solidi sospesi totali
COD
Tensioattivi
Ammoniacca
Azoto nitrico

Fluoruri
Cloruri
Solfati
Alluminio
Cadmio
Cromo tot
Cromo VI
Molibdeno
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Idrocarburi totali
Idrocarburi totali C>12
Idrocarburi totali C<12
BTEX.
IPA
Fibre di amianto *

*a partire dal momento in cui verranno smaltiti in discarica rifiuti contenenti amianto.

- **Scarico acque reflue domestiche**

Con il presente provvedimento è rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche trattate, in acque superficiali (Dora Baltea) prodotto dal fabbricato annesso alle attività di discarica presente all'interno delle aree di pertinenza dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la qualità del refluo trattato deve essere conforme ai limiti di accettabilità imposti dalla tabella D allegata alla legge regionale 59/1982;
- la quantità del refluo domestico trattato non potrà essere superiore a 0,1 litri/secondo;
- deve essere effettuata almeno una pulizia biennale dell'impianto di trattamento;
- l'impresa deve produrre all'Autorità competente ed all'ARPA, con cadenza annuale l'analisi significativa del refluo trattato domestico dei seguenti parametri: pH, BOD, COD, solidi sedimentabili e solidi sospesi;
- di dare atto che l'ubicazione dell'impianto di trattamento, del pozzetto di ispezione, costituente il punto di controllo ufficiale, nonché il punto di scarico sono indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento;

- **Scarico acque reflue industriali:**

Con il presente provvedimento è rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni,

l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali trattate (percolato di discarica), in acque superficiali (Dora Baltea). L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. l'impresa deve, preventivamente e con il massimo anticipo possibile, comunicare di volta in volta l'attivazione dello scarico dei reflui industriali nella Dora Baltea, all'autorità competente regionale, all'autorità di controllo ed all'ARPA della Valle d'Aosta;
 - b. l'impresa può scaricare il refluo industriale in Dora Baltea previo accertamento del rispetto dei limiti, imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del sopraccitato d.lgs. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri;
 - c. la quantità di liquame scaricato non dovrà essere superiore a 10 metri cubi/ora;
 - d. deve essere effettuata almeno una pulizia annuale delle vasche del refluo industriale (percolato) avvalendosi di impresa specializzata ed autorizzata ai sensi di legge;
- l'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente, all'autorità di controllo, all'ARPA e agli Enti locali competenti, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; qualora, per motivi tecnici o di qualità del refluo industriale si verificasse l'impossibilità di utilizzare l'impianto di trattamento, l'impresa deve assicurare l'avvio allo smaltimento come rifiuto liquido quando per motivi di sicurezza ciò si rendesse necessario, nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
- in caso di sversamento anche accidentale di qualsiasi sostanza, l'impresa deve porre in atto tutte le misure di contenimento e recupero e ripristino dei luoghi espressamente previsti nei relativi Piani allegati alla richiesta di autorizzazione dell'A.I.A. e approvati con il presente provvedimento;
- qualsiasi modifica quali-quantitativa degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'Autorità, in particolare nel caso di:
- modifiche al processo di formazione;
 - eventuale necessità di apertura di nuove bocche di scarico;
 - elementi che possano incidere sulle presenti prescrizioni;
- sul pozzo di emungimento interno all'impianto in oggetto dovrà essere garantita l'efficienza del sistema di misurazione in continuo della portata delle acque emunte. Le letture dovranno essere raccolte su base mensile e comunicate con cadenza annuale;
- **Percolato:**
 - a. di autorizzare il ricircolo del percolato prodotto dai rifiuti, nel substrato superficiale della discarica, limitatamente ai periodi con clima caldo e secco, adottando tutte le misure atte a prevenire inconvenienti alle persone e all'ambiente;
 - b. l'impresa deve mantenere sempre separato il percolato caratterizzato analiticamente ai fini dello scarico in acque superficiali da quello prodotto successivamente.

d) EMISSIONI SONORE:

- a. l'impresa deve garantire il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 1-3-1991, in attesa della zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dall'impianto;
- b. a seguito della zonizzazione acustica del territorio sopraccitata, l'impresa deve effettuare una nuova valutazione del rispetto dei limiti di emissione ed immissione, con riferimento al territorio dei Comuni interessati dalle emissioni sonore, ai sensi della L.R. 9/2006;
- c. l'impresa deve effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 3355 del 10 novembre 2006, prevedendo anche:
 - i. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - ii. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - iii. di definire modalità e durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- d. l'impresa deve effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'impianto verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore;
- e. i risultati della Valutazione di Impatto Acustico e delle verifiche sopra indicati, devono essere trasmessi all'autorità competente, ai sensi della normativa in acustica (Comuni interessati e Corpo Forestale), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- f. per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico.

e) SUOLO:

- a. in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, l'impresa deve darne tempestiva comunicazione (entro le 24 ore) all'autorità competente ed all'ARPA della Valle d'Aosta e procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo o/e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

f) RIFIUTI:

- a. l'impresa dovrà fornire nelle comunicazioni ufficiali tutte le informazioni riferite alle tipologie e alle quantità di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di supporto alla gestione della discarica, con la specificazione della destinazione degli stessi;

- 4) di stabilire che le attività e le cadenze di controllo, da effettuarsi a cura del soggetto così come individuato dalla legge regionale 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni, sulle attività oggetto della presente autorizzazione sono riportate nella tabella seguente:



Componente ambientale interessata	Tipologia controllo	Descrizione attività prevista	Frequenza	Note
Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA, con particolare riferimento ai Piani di Sorveglianza e Controllo e di Gestione Operativa	Verifica documentale	-	Secondo le tempistiche previste nell'AIA stessa	
	Sopralluoghi	-		
Emissioni in atmosfera	Verifica documentale	Verifica documentale sui dati rilevati dal Gestore nell'ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo e Piano di Gestione Operativa	Annuale	
Amianto	Verifica documentale	Verifica documentale sugli autocontrolli effettuati dalla VALECO e sulla tipologia e quantità di MCA conferito in discarica	Annuale	Attività di controllo connessa all'effettuazione conferimento in discarica di Rifiuti Contenenti Amianto
	Sopralluoghi	Sopralluoghi durante il conferimento in discarica di materiali o rifiuti contenenti amianto	Annuale	
	Campionamenti	Campionamenti durante il conferimento in discarica di materiali o rifiuti contenenti amianto e successive analisi di laboratorio	Almeno annuale	
	Analisi presso laboratorio ARPA	Controanalisi su campioni prelevati da VALECO	Almeno annuale	
Emissioni in acqua	Verifica documentale	Verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto	Annuale	
		Verifica documentale sui dati rilevati dal Gestore nell'ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo e Piano di Gestione Operativa	Annuale	
	Sopralluoghi	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA	Annuale	
		Visita di controllo in esercizio (integrato)	Annuale	
	Campionamenti	Prelievo di campione medio nell'arco di tre ore al pozzetto di ispezione per lo scarico di acque reflue industriali	Annuale	
		Prelievo di campione istantaneo al pozzetto di ispezione per lo scarico di acque reflue urbane	Biennale	
	Analisi presso laboratorio ARPA	Ricerca di parte delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 definiti in base alle risultanze della caratterizzazione preventiva. Sicuramente verifica analitica di pH e Solfati.	Annuale	
		Ricerca di BOD5, Solidi sospesi totali, Solidi grossolani, Solidi sedimentabili	Biennale	
Emissioni sonore	Sopralluoghi	Monitoraggi presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda	Triennale	
	Rilevazioni fonometriche			

- 5) di stabilire che l'impresa deve integrare le attività di controllo ambientale prevedendo la determinazione del parametro molibdeno sia nelle acque sotterranee, secondo le modalità definite per la "analisi estesa", indicate nel Piano di monitoraggio che nelle superficiali, al solo scopo di monitorare la variazione temporale del medesimo parametro;

- 6) di stabilire che l'impresa deve conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni;
- 7) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 11, comma 7, del citato d.lgs. 59/2005, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;
- 8) di dare atto che la volumetria utile della discarica, oggetto della presente deliberazione, è pari a 650.000 metri cubi, così suddivisa:
- i. LOTTO 1: 363.000 metri cubi di cui 8.000 metri cubi della cella B specialmente allestita per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto;
 - ii. LOTTO 2: 287.000 metri cubi;
- 9) di fissare in 90.000 metri cubi annui la quantità massima conferibile presso la discarica;
- 10) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, anche ai fini della realizzazione delle opere di adeguamento, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, di cui la società VALECO S.p.A. è attualmente titolare ai fini dell'esercizio delle proprie attività I.P.P.C.:

Settore interessato	Norme di riferimento	Ente competente	Estremi del provvedimento (Numero Autorizzazione - Data di emissione)	Oggetto del provvedimento	Scadenza
ACQUA	D.Lgs. 152/06	Regione Autonoma Valle d'Aosta (RAVA)	Autorizzazione provvisoria PD n. 732 del 19/02/08	Autorizzazione scarico acque reflue industriali	18/02/09
	D.Lgs. 152/06 L.R. 59/82 e 41/95	RAVA	Autorizzazione PD n. 6027 del 13/12/05	Autorizzazione scarico acque reflue trattate domestiche	13/12/09
	D.Lgs. 152/06	RAVA	Autorizzazione provvisoria PD n. 732 del 19/02/08	Autorizzazione al ricircolo del percolato	-
		Assessorato Territorio e Risorse Idriche	Ordinanza RAVA per ammissione istruttoria prot. n. 365/08 del 01/02/08	Domanda sub concessione diritto derivazione dell'acqua	-

RIFIUTI	D.Lgs. 22/97 D.M. 406/98 D.Lgs 152/06	Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni	Iscrizione prot. N° 3869	Iscrizione Albo gestori rifiuti categoria 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F	03/08/10
RIFIUTI	DPR n. 915/1982 e legge n. 441/1987 d.lgs. 22/1997	RAVA	DGR n. 3869/1996	Approvazione del progetto – Parere condizionato di VIA e autorizzazione alla realizzazione	
RIFIUTI	D. Lgs 152/06 D. Lgs. 36/03	RAVA	DGR n. 972 del 7/04/06	Approvazione del piano di adeguamento e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di Pontey in applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 36/03	7 aprile 2011
RIFIUTI	D. Lgs 152/06 D. Lgs. 36/03	RAVA	DGR n. 973 del 7/04/06	Approvazione del Capitolato speciale e dei disciplinari tecnici – Parte I – Gestione operativa e Parte II – Ripristino ambientale, Parte III Gestione post operativa – Parte IV Sorveglianza e controllo e dei relativi allegati per la gestione transitoria della discarica.	-
RIFIUTI	D. Lgs 152/06 D. Lgs. 36/03	RAVA	DGR n. 974 del 7/04/06	Approvazione in linea tecnica del Capitolato prestazionale e del disciplinare tecnico – Parte I – Gestione operativa e Parte II – Sorveglianza e controllo e dei relativi allegati per la gestione transitoria della discarica	-
RIFIUTI	D. Lgs 152/06 D. Lgs. 36/03	RAVA	D.G.R. 1372 del 9/05/08	Affidamento con procedura negoziata della gestione della discarica di Pontey alla società VALECO Spa per anni 10	31/12/2017

RIFIUTI	D. Lgs 152/06 D. Lgs. 36/03	RAVA	D.G.R. 1373 del 9/05/08	Rilascio di autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Fino alla data di rilascio dell'AIA, e comunque, non oltre un anno
V.I.A.	L. R. 39/94 L. 441/87	RAVA	D.G.R. 3869 del 06/09/96	Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale e approvazione del progetto di discarica di 2a categoria tipo B da realizzare in Comune di Pontey	-
ALTRO (RELATIVO AL COMPLESSO IN GENERALE)	Allegato IX alla Parte V Titolo II parte I del D.Lgs. 152/06	RAVA	-	Denuncia dell'impianto tecnico civile in base all'art. 284 del D.Lgs. 152/06	-
Radioprotezione	Art. 22 del D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 257/2001	VVF, Direzione regionale del lavoro e ARPA	-	Comunicazione preventiva di pratica con impiego di sorgente radioattiva	-

11) di stabilire che il soggetto gestore, nel rispetto dei Piani approvati ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 36/2003, del Regolamento per la gestione tecnico-operativa approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 7 aprile 2006, nonché delle disposizioni contenute nella parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, dovrà, inoltre:

- tenere presso la sede dell'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006;
- deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produrre entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati;
- provvedere a versare annualmente il diritto di iscrizione al Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, istituito presso il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, commi 23 e 26 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, secondo le modalità che saranno indicate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- di stabilire che l'impresa deve provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad integrare la garanzia finanziaria stipulata per



l'attività del primo lotto e prevista dall'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nei modi e nei termini che sono indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006, di cui alla polizza assicurativa n. 1794349 del 24 luglio 2008 emessa dalla Coface assicurazioni S.p.A., estendendo la validità della stessa fino alla validità della presente autorizzazione, oltre ad ulteriori due anni, come prescritto dalle disposizioni sopra richiamate. La mancata presentazione delle integrazioni alla garanzia finanziarie comporterà la revoca della presente autorizzazione;

- f) di stabilire che l'impresa deve provvedere, precedentemente all'avvio dell'esercizio del lotto 2 e della cella B del lotto 1 (specialmente allestita per il conferimento dell'amianto), alla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nei modi e nei termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006. L'importo da garantire per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti è così sotto indicato:

- LOTTO 2: euro 2.870.000,00 (euro duemilionioctocetotantamila/00);
- CELLA B DEL LOTTO 1 (specialmente allestita per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto): euro 280.000,00 (duecentottantamila/00);


la mancata presentazione delle garanzie finanziarie comporterà la decadenza automatica dell'autorizzazione e la conseguente revoca della presente deliberazione;

- 12) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.lgs. 59/2005, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto 3) sono a carico dell'impresa;
- 13) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del d.lgs. 59/2005, l'impresa, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, deve darne comunicazione all'Autorità competente, all'organo di vigilanza e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 14) di stabilire che l'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio;
- 15) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 59/2005, l'impresa deve comunicare alle Autorità sopra indicate, le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo stesso. L'Autorità competente provvederà a classificare le stesse come "sostanziali" o "non sostanziali" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ed a procedere ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo sopra richiamato;
- 16) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con il presente provvedimento (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente;
- 17) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali *non programmati* degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta e al Comune di Pontey;
- 18) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in

- conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 19) di stabilire che l'impresa deve adottare tutte le soluzioni (impiantistiche/gestionali/ecc.) per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e per garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
 - 20) di dare atto che le funzioni di Responsabile tecnico della discarica saranno svolte, in considerazione delle specifiche mansioni agli stessi attribuiti dalla Società VALECO S.p.A., dall'ing. Alessandro Carena, nato a Torino il 24 settembre 1955 e dall'ing. Alberto Boldrini, nato ad Aosta il 1° marzo 1971, aventi i requisiti di legge;
 - 21) di stabilire che l'impresa deve evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività. La Regione individuerà, in fase di conclusione della gestione operativa, l'impresa che effettuerà il ripristino ambientale e la post-gestione del sito di discarica, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 3 punto f) del d.lgs. 59 del 18/02/2005;
 - 22) di stabilire che l'impresa deve provvedere a trasmettere le Relazioni trimestrali ed annuale (28 febbraio di ogni anno) previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo, all'Autorità competente e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, in formato cartaceo e in formato digitale preventivamente concordato;
 - 23) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 11, comma 9 del d.lgs. 59/2005;
 - 24) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
 - 25) di stabilire che la presente autorizzazione produce la sua efficacia a decorrere dalla data del 5 dicembre 2008. Fino a tale data rimangono valide tutte le autorizzazioni già rilasciate anche da altre autorità;
 - 26) di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 59/2005, è rilasciata per cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2008. Per il rinnovo della stessa, la società VALECO S.p.A. deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del d. lgs. 59/2005. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10 del d.lgs. 59/2005. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento;
 - 27) di stabilire che, qualora risulti necessario, il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente nei seguenti casi:
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 quando:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, su proposta del Sindaco, qualora lo stesso lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica;
- 28) di stabilire che copia della presente autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;
- 29) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società VALECO S.p.A., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 30) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
- Ines MANCUSO -



IL DIRETTORE
- Fulvio BOVET -



